

CORTE COSTITUZIONALE

Reintegrazione facoltativa illegittima se il fatto non esiste

Principio di uguaglianza leso a fronte di situazioni ritenute comparabili

Angelo Zambelli

La non obbligatoria reintegrazione del lavoratore oggetto di licenziamento oggettivo quando il fatto è manifestamente insussistente lede il principio di uguaglianza. E il “criterio di valutazione” individuato dalla Cassazione è irragionevole. Ieri la Corte costituzionale ha depositato la sentenza 59/2021 con cui ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, comma 7, secondo periodo della legge 300/1970 (si veda il Sole 24 Ore del 25 febbraio).

Nel regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, modificato dalla legge 92/2012, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il ripristino del rapporto di lavoro è sostanzialmente circoscritto all’ipotesi della «manifesta insussistenza» del fatto, ma il giudice del merito ha comunque il potere di decidere se applicare tale tutela o meno.

La Consulta ha rilevato come, per i licenziamenti disciplinari, il legislatore abbia previsto la reintegrazione quando si accerti in giudizio l’insussistenza del fatto posto a base del recesso. Anche per i licenziamenti economici, l’insussistenza del fatto, ove sia manifesta, può condurre alla reintegrazione. L’insussistenza del fatto, dunque, seppur diversamente graduata, assurge a elemento qualificante per il riconoscimento del più incisivo fra i rimedi posti a tutela del lavoratore.

Senonché, prosegue la Corte costituzionale, in un sistema che, per scelta consapevole del legislatore, attribuisce rilievo al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a questo presupposto collega l’applicazione della tutela reintegratoria, appare disarmonico e lesivo del principio di uguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici e ciò tanto più alla luce della più incisiva connotazione di tale insussistenza, indicata in questo caso dal legislatore come «manifesta».

Nell’attuale disciplina, inoltre, la scelta tra due forme di tutela profondamente diverse – quella reintegratoria e quella indennitaria –, prosegue la Consulta, è rimessa a una valutazione del giudice disancorata da precisi punti di riferimento, che può così risultare financo arbitraria. Nel tentativo di conferire alla previsione un contenuto precettivo meno evanescente, la giurisprudenza di legittimità ha in questi anni richiamato il criterio dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, declinata come incompatibilità con la struttura organizzativa nel frattempo assunta

dall'impresa: tale criterio di creazione giurisprudenziale, tuttavia, è stato ritenuto manifestamente irragionevole dalla Consulta, secondo la quale, così facendo, si finirebbe per riconnettere a fattori contingenti, e comunque determinati dalle scelte del responsabile dell'illecito, conseguenze di notevole portata, che si riverberano sull'alternativa fra tutela reintegratoria o indennitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo